



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 650 del 1999, proposto da:
Picci Marinella, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Graziosi, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via dei Mille n. 7/2;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i
cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato "ex lege";
Comune di Bologna, non costituito in giudizio.

per l'annullamento

del decreto in data 3/3/1999, con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici di Bologna ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal comune di Bologna alla odierna ricorrente ai sensi
dell'art.7 della L. n.1497/1939;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia verte sulla verifica della legittimità, alla luce dei motivi di ricorso, del decreto con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione comunale di Bologna ex art.7 L. n. 1497 del 1939 relativamente a opere edilizie realizzate dall'attuale ricorrente in difformità dall'originale concessione in ampliamento di un fabbricato residenziale sito in Bologna, via delle Rose n. 28, per le quali ella ha presentato sei domande di condono edilizio.

La ricorrente ritiene illegittimo il decreto impugnato per motivi rilevanti: incompetenza del Soprintendente all'epoca in carica dott. Garzillo a sottoscrivere il provvedimento; eccesso di potere sotto i profili di: travisamento di fatto, contraddittorietà esterna, sviamento e difetto di motivazione, nonché ulteriori motivi violazione dell'art. 7 della L. n. 1497 del 1939 e dei principi in materia di controlli di sola legittimità.

Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 23/3/2011, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio osserva che è infondata la censura di incompetenza del Soprintendente a sottoscrivere il gravato decreto. In proposito questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la nomina dell'arch. Garzillo, dopo la sentenza di questo T.A.R. che l'aveva annullata, è stata oggetto di riesame da parte dell'amministrazione, sulla base di una valutazione comparativa con gli altri candidati, ed è stata quindi confermata, con effetto retroattivo, con atto divenuto poi definitivo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 28/2/2006 n. 867, che ha così sanato ogni attività posta in essere dal medesimo "medio tempore" (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, 28/5/2010 n. 5135). Non può essere condivisa nemmeno la censura con la quale si ritiene che, nella specie, la Soprintendenza abbia effettuato un inammissibile controllo di merito, stante che uno degli autonomi capi di motivazione che sorregge il decreto impugnato consiste proprio nel rilevare il palese difetto di motivazione dell'atto autorizzatorio comunale in cui "...l'Autorità decidente non spiega come e perché l'intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell'area tutelata". Detto rilievo é, all'evidenza, una censura di legittimità, con conseguente sufficienza dello stesso, di per sé, a sorreggere il provvedimento soprintendentizio, tanto più che, in sede di autorizzazione regionale (o comunale, in caso di sub delega da parte della Regione, come è nella legislazione della regione Emilia – Romagna) ex art. 7 della L. n. 1497 del 1939, l'atto positivo di assentimento necessita di adeguata motivazione sulla effettiva compatibilità dell'intervento edilizio rispetto agli specifici valori paesistici dei luoghi oggetto di tutela (v. "ex multis": Cons. Stato, sez. VI, 4/11/2002 n. 6002; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, 28/5/2010 n. 5135; sez. PR-8/3/2006 n. 91; T.A.R. Piemonte sez. I, 31/1/2003 n. 169).

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)